

CIRCOLARE N. 25/2020

26 maggio 2020

DECRETO “RILANCIO” – AGEVOLAZIONI PER ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO, ACQUISTO DPI E SANIFICAZIONI

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Rilancio”, sono state introdotte una serie di misure per incentivare l’adeguamento dei luoghi di lavoro alla nuova normativa sulla sicurezza emessa per l’emergenza COVID – 19, nonché per l’acquisto di dispositivi di sicurezza e per le sanificazioni degli ambienti di lavoro. Si riportano di seguito i provvedimenti principali.

Art. 95 – misure d’intervento diretto per la riduzione del rischio di contagio sui luoghi di lavoro

Viene previsto lo stanziamento di 403 milioni di euro, affidati all’INAIL, per il **rimborso delle spese sostenute per l’adattamento dei luoghi di lavoro**. La norma amplia l’intervento di 50 milioni, già previsti per il Bando “Impresa Sicura” promosso da Invitalia, ed esauriti nel giro di circa 1,5 secondi dall’apertura del bando.

La misura in oggetto si rivolge esplicitamente alle imprese iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali del terzo settore, iscritte anch’esse nel Registro delle Imprese. Sono pertanto esclusi dall’agevolazione i professionisti, i commercianti ed in generale tutti coloro che non sono iscritti al suddetto Registro.

Tra gli interventi rimborsabili rientra l’acquisto di:

- **Apparecchiature per l’isolamento ed il distanziamento dei lavoratori;**
- **Dispositivi elettronici per il distanziamento dei lavoratori;**
- **Dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;**
- **Sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro;**
- **Dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.**

La norma stabilisce in 15.000 euro l’importo massimo concedibile per le imprese fino a 9 dipendenti, mentre per quelle con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50 l’importo aumenta fino a 50.000

euro. Infine, per le aziende con più di 50 dipendenti l'importo massimo rimborsabile ammonta a 100.000 euro.

L'articolo in parola stabilisce espressamente che il rimborso in esame è incompatibile con altri benefici, anche di natura fiscale, che abbiano ad oggetto gli stessi costi ammissibili.

Per quanto concerne la procedura di richiesta, premesso che ancora deve essere definita, dovrebbe consistere nella presentazione telematica di una dichiarazione da parte dell'impresa sulla falsa riga di quanto stabilito per l'accesso al bando "Impresa Sicura" di Invitalia, alla quale l'INAIL ha trasferito le risorse per l'erogazione dei contributi.

Art. 120 – credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo in esame prevede il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 60%, fino ad un massimo di 80.000 euro, per gli interventi di adeguamento dei luoghi di lavoro aperti al pubblico, necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid – 19. Nel dettaglio, possono rientrare nell'agevolazione non solo l'acquisto dei dispositivi di sicurezza e di rilevamento della temperatura, ma anche:

- **Gli interventi edilizi necessari al rifacimento/realizzazione di mense, spogliatoi, spazi medici, ingressi e spazi comuni;**
- **L'acquisto di arredi di sicurezza;**
- **Investimenti in attività innovative, come l'acquisto o lo sviluppo di tecnologie necessarie per il lavoro.**

I beneficiari di questa misura sono tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico. Anche le associazioni e le fondazioni possono beneficiare dell'agevolazione in esame.

Il credito d'imposta è utilizzabile solamente nell'anno 2021. In alternativa il contribuente può decidere di cedere il credito alle banche o ad altri intermediari finanziari.

Art. 125 – credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

In base alla norma in esame, **viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60%, fino ad un importo massimo di 60.000 per ciascun contribuente,** per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi per

la protezione individuale e di quelli atti a garantire la salute dei lavoratori. Oltre alla **sanificazione** vi rientrano quindi:

- **L’acquisto di mascherine, quanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ovviamente ai requisiti di sicurezza;**
- **L’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;**
- **L’acquisto di pannelli e barriere protettive, comprese le spese di installazione.**

Possono usufruire del beneficio i soggetti esercenti l’attività d’impresa, arte o professione e gli enti non commerciali. Il credito d’imposta potrà essere sfruttato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta nel quale sono avvenute le spese oppure, in alternativa, in compensazione in F24 a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è avvenuto il riconoscimento.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge “Rilancio”, l’Agenzia delle Entrate renderà note le modalità ed i criteri di applicazione e fruizione del credito d’imposta, al fine di rispettare il tetto complessivo di spesa pari a 200 milioni, stabilito dall’articolo in esame. In sostanza, si dovrà attendere ancora circa 3 mesi per sapere con certezza se sarà possibile accedere al beneficio fiscale.

I PROFESSIONISTI DELLO STUDIO